



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

AI CLIENTI  
LORO SEDI

Dott. Giorgio Berta  
Rag. Mirella Nembrini  
Rag. Sergio Colombini

Dott. Antonio Aldeghi  
Dott.ssa Marina Asperti  
Dott.ssa Silvia Belotti  
Dott. Alessandro Bianchi  
Dott.ssa Valentina Bonomi  
Dott. Valerio Chignoli  
Dott. Enzo Colleoni  
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz  
Dott.ssa Sabrina Durante  
Dott.ssa Valentina Ferri  
Dott. Vincenzo Frisella  
Dott.ssa Francesca Ghezzi  
Dott.ssa Silvia Gibillini  
Dott. Walter Larici  
Dott.ssa Elisa Marcandalli  
Dott. Massimo Medici  
Dott. Andrea Medolago  
Dott. Luigi Nespoli  
Dott.ssa Sara Nicoli  
Dott. Franco Patti  
Dott. Riccardo Rapelli  
Dott. Massimo Restivo  
Dott.ssa Marilena Rota  
Dott.ssa Laura Santini  
Dott.ssa Clara Sterli  
Dott. Guido Tisi  
Dott.ssa Simona Vavassori  
Dott. Federico Vicari  
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Jessica Gambirasio  
Dott.ssa Alessandra Iemmi  
Dott. Denis Rota

Circolare n. 22 del 15/04/2020

## Nuova detrazione per le erogazioni liberali a contrasto dell'emergenza COVID-19

Il recente Decreto-legge "Cura Italia" (D.L. 18/2020) prevede alcuni incentivi fiscali a favore di coloro che volessero effettuare delle erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, l'articolo 66 prevede:

- la **detraibilità del 30%** in ambito IRPEF e IRES per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nel 2020 da parte di persone fisiche ed enti non commerciali, pubblici e privati, volte a finanziare gli interventi per la gestione dell'epidemia COVID-19. Relativamente all'importo della riduzione d'imposta lorda fruibile, la norma fissa la detrazione nella misura del 30%, per un importo massimo detraibile di 30.000 euro;

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

Bergamo Via G. Mazzini, 4 | 24128 Bergamo | T +39 035 2286999 | F +39 035 216380

Grumello del Monte Piazzetta Rota Don Geremia, 18 | 24064 Grumello del Monte (BG) | T +39 035 832026 | F +39 035 4420936

Treviglio Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G | 24047 Treviglio (BG) | T +39 0363 419330 | F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | [info@studiobnc.it](mailto:info@studiobnc.it)

[studiobnc.it](http://studiobnc.it)

STUDIO INTEGRATO  
**ACB GROUP**

- la **deducibilità integrale** dal reddito delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate nel 2020 da parte di soggetti titolari di reddito d'impresa. Possono, quindi, fruire dell'agevolazione i soggetti IRPEF (imprese individuali e società di persone a prescindere dal regime contabile adottato) ed i soggetti IRES (società di capitali, enti commerciali e stabili organizzazioni di soggetti non residenti). Ai fini IRAP, è precisato che le erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate e, quindi, necessariamente nel 2020, poiché la norma "speciale" di cui all'articolo 66 D.L. 18/2020 si riferisce solamente a tale annualità.

Va ricordato che, al fine di usufruire delle suddette agevolazioni, le erogazioni liberali in esame dovranno essere effettuate con versamento bancario o postale, ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 D.lgs. 241/1997 (bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). Inoltre, l'ente beneficiario dovrà evidenziare in maniera adeguata che la raccolta fondi è destinata specificamente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, mentre il soggetto che provvede all'erogazione dovrà documentare il più possibile la finalità della donazione (ad esempio, utilizzando una chiara descrizione nella causale del bonifico).

I beneficiari dell'erogazione sono:

- lo Stato;
- le Regioni;
- gli enti locali territoriali (Comuni, le Province, etc.);
- gli "enti o le istituzioni pubbliche": vi rientrano, dunque, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, le ASL, le Università pubbliche, etc.;
- le fondazioni e le associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.

Con riferimento alle erogazioni liberali **in natura** sono applicabili gli articoli 3 e 4, D.M. 28/11/2019 e pertanto si rammenta, in particolare, che l'ammontare della detrazione/deduzione spettante è quantificato sulla base:

- del valore normale del bene (ex articolo 9, TUIR);
- del residuo valore fiscale all'atto di trasferimento, in caso di bene strumentale;
- del minor valore tra valore normale di cui al citato articolo 9 e valore utilizzato per le rimanenze finali di cui all'articolo 92, TUIR, in presenza di "beni merce" di cui all'articolo 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR.

L'erogazione liberale deve risultare da atto scritto contenente una dichiarazione:

- del donatore, relativamente al valore del bene donato;
- del destinatario, in merito all'utilizzo del bene ricevuto per lo svolgimento dell'attività statutaria volta al perseguimento di finalità civiche/solidaristiche/utilità sociale.

Con la recente Circolare 3/4/2020, n. 8/E l'Agenzia ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle predette erogazioni liberali, rispondendo a diversi quesiti. Di seguito si riportano i principali:

- le erogazioni liberali sono deducibili anche se dalla dichiarazione dei redditi relativa al 2020 si realizza una perdita fiscale. La deducibilità, infatti, non è subordinata alla presenza di un reddito;
- la disciplina in esame è applicabile anche alle donazioni aventi ad oggetto misure di solidarietà alimentare, fermo restando che i destinatari devono essere i soggetti individuati dalla normativa relativa all'emergenza COVID-19, ovvero avvengano per il tramite degli enti richiamati dall'articolo 27, Legge n. 133/1999 (fondazioni, associazioni, comitati ed enti identificati ex D.P.C.M. 20/6/2000);

- si ritiene che rientrino nel novero delle donazioni agevolabili anche quelle eseguite direttamente in favore delle strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private che, sulla base di specifici atti delle competenti autorità pubbliche, sono coinvolte nella gestione dell'emergenza COVID-19;
- il regime fiscale previsto dall'articolo 6, comma 15, della Legge 133/1999 (che equipara le cessioni alla distruzione dei beni con conseguente non applicazione dell'IVA a valle e detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti dal donante) può essere applicato solo ai "prodotti alimentari e farmaceutici non più oggetto di commercializzazione". Pertanto, l'IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi da parte dei donanti non risulta, negli altri casi, detraibile. Inoltre, nessuna agevolazione è stata prevista per gli acquisti di macchinari e attrezzature per gli ospedali e gli altri enti impegnati nell'emergenza.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

***Studio Berta Nembrini Colombini & Associati***